



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

Allegato "B"

SCHEMA DI CONVENZIONE CONCERNENTE L'ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, TRAMITE UTILIZZO DI BUONI PASTO, PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028.

OPERATORE ECONOMICO _____ CIG _____

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì _____ (____) del mese di dicembre presso la sede del Comune di Mandello del Lario;

tra

ENRICO VITALI, nato a Bellano (LC) il 26.05.1962, Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità, C.F. 00629950130, che agisce per conto ed interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato con decreto del Sindaco n. 12 del 01.06.2021, di seguito denominato "Comune";

e

l'operatore economico _____ con sede a Mandello del Lario (LC),
in _____, CF/P.IVA _____ rappresentata dal
sig. _____ nato a _____ il _____ CF
_____ e residente a _____, indirizzo
_____ di seguito denominato "operatore economico";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta n. 171 del 22/10/2025 è stata confermata l'attuale modalità di erogazione del servizio mensa al personale del Comune di Mandello del Lario, a mezzo "buoni pasto", del valore di euro 9,00.=, da effettuarsi tramite convenzione con gli esercizi di ristorazione interessati dislocati sul territorio comunale;
- con determinazione n. 663 del 24/10/2025 è stato disposto di avviare la procedura per la stipula di una convenzione, che riguarda l'esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del Comune di Mandello del Lario, a mezzo di "buoni pasto" (senza commissioni);
- la convenzione ha decorrenza dal 01.01.2026 sino al 31.12.2028 ed è rivolta a tutti i pubblici esercizi di ristorazione che, in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, ne facciano esplicita richiesta specificando le proprie proposte di ristorazione;
- il Comune provvede alla distribuzione dei blocchetti cd. "buoni pasto" ai propri dipendenti, in modo da garantire una gestione controllata del servizio sostitutivo di mensa,
- i dipendenti utilizzano i "buoni pasto" previa compilazione e sottoscrizione (nome – cognome – data e ora di consumazione);



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

- con istanza, protocollo generale n. ____ del ____ agli atti dell'Ente, l'operatore ha chiesto al Comune di Mandello del Lario di aderire alla convenzione per l'esecuzione del servizio in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della convenzione è l'esecuzione, non esclusiva, da parte dell'operatore del servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto, rivolto al personale dipendente del Comune di Mandello del Lario, da erogarsi attraverso la somministrazione di alimenti e bevande presso l'esercizio commerciale _____ sito in Mandello del Lario Via _____, C.F./P.IVA _____ ovvero senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto, tra i quali rientrano anche i laboratori artigianali con possibilità di consumo immediato sul posto, e da effettuarsi alle condizioni previste nella presente convenzione nonché quelle indicate nella proposta di offerta dall'operatore economico richiamata in premessa.

ARTICOLO 3 - DURATA

Il servizio mensa ai dipendenti comunali avrà durata dal 01.01.2026 al 31.12.2028.

Eventuali sospensioni del servizio dovranno essere concordate e tempestivamente comunicate all'Ufficio Economato.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI GESTIONE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico si impegna a garantire il servizio mensa ai dipendenti comunali, effettivamente in servizio, che prestino attività lavorative al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa della durata e secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo.

Ogni dipendente dovrà presentare l'apposito buono debitamente compilato, indicante cognome, nome, data e ora di utilizzo, da staccare dal blocchetto numerato rilasciato dall'Amministrazione Comunale. Il dipendente deve firmare il buono in presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice del servizio, che provvede a controllarne l'identità e la regolare compilazione, pena la decurtazione dal totale fattura. Non è ammesso l'utilizzo di più di un buono pasto a giornata.

I modelli originali dovranno essere consegnati dall'esercente, al Comune di Mandello del Lario a corredo della fattura, con la stessa cadenza temporale della fatturazione e costituiranno l'unico documento dimostrativo attestante le effettive presenze dei dipendenti, utile anche per la fatturazione.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

L'esercente, inoltre, deve assicurare di norma lo svolgimento della propria attività nel rispetto della fascia oraria fissata per la fruizione del servizio mensa e precisamente dalle ore 13.00 alle ore 14.00, fatta eccezione di particolari esigenze di servizio.

ARTICOLO 5 - MENU'

L'esercente si impegna a erogare ai dipendenti comunali il seguente menu (maggiormente specificato nell'allegato "D"):

- un primo piatto caldo/freddo + acqua o bibita;
- un secondo piatto caldo/freddo + acqua o bibita;
- un panino/focaccia/piadina + acqua o bibita;
- una pizza + acqua o bibita.

oltre al caffè normale o macchiato.

L'esercente dovrà garantire un'offerta varia senza maggiorazioni di prezzo.

Sarà sempre facoltà del dipendente richiedere l'integrazione della proposta dell'Esercente con piatti o aggiunte da considerarsi alternative o aggiuntive rispetto al menu minimo obbligatorio. In questo caso la differenza di prezzo sarà a carico del dipendente stesso.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DEI BUONI PASTO DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI

I dipendenti del Comune possono usufruire degli accessi mensa in conformità alle modalità e condizioni previste dal contratto di lavoro e relativi decentrati, nonché fissate con il presente atto. In particolare l'accesso mensa mediante utilizzo del buono pasto:

- a) può essere utilizzato anche durante le giornate domenicali o festive, dal personale in servizio o impegnato in situazioni di emergenza o manifestazioni, iniziative etc.;
- b) è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale;
- c) non può in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle convenzionate (pranzo);
- d) non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi e non dà diritto a resti in denaro;
- e) non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'Ente;
- f) può essere utilizzato per un solo pasto nel corso della giornata lavorativa;
- g) comporta l'obbligo per il dipendente di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono pasto ed il prezzo di ogni ulteriore prestazione, se non prevista nell'offerta presentata.

ARTICOLO 7 - NORME PRESCRITTIVE. ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico si impegna a:

- garantire prodotti cucinati sul posto e alimenti sani, genuini e di qualità;
- a provvedere attraverso la propria organizzazione e con idonei mezzi economici e finanziari, a garantire un servizio adeguato, mediante la disponibilità di personale sufficiente, idoneo professionalmente ed in regola con le disposizioni normative in vigore;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

- essere provvisto delle autorizzazioni sanitarie valide ed efficaci alla data di presentazione dell'offerta, previste dalle normative vigenti per le tipologie di attività oggetto del servizio.

È prescritto inoltre:

- che i locali e il materiale per la somministrazione dei pasti (vasellame, posateria, utensili e quanto altro occorrente) siano igienicamente ineccepibili a norma delle vigenti disposizioni in materia;
- che gli addetti al servizio di ristorazione siano in regola con la normativa in materia di assunzione e previdenza sociale, nonché in possesso del libretto sanitario ove prescritto;
- che il servizio abbia regolare esecuzione, a eccezione delle eventuali giornate di chiusura settimanale, festiva o per ferie, assicurando la consumazione del pasto all'interno della pausa prevista dall'orario di servizio, in tutti i giorni della settimana;
- che siano eliminati entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio per la correttezza del servizio, che si dovessero verificare nel corso del medesimo;

L'esercente dovrà tempestivamente segnalare eventi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio o comunque ogni difficoltà che potrebbe creare un disservizio.

È fatto obbligo all'operatore economico di comunicare tramite e-mail all'indirizzo: economato@mandellolario.it oppure str.4@mandellolario.it con la massima sollecitudine, **qualsiasi variazione attinente alla propria gestione, quali chiusura temporanea o definitiva, ferie, cambio ragione sociale, ecc.**

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il Comune corrisponderà, per ogni pasto somministrato, la somma di euro 9,00.= (I.V.A. nella misura di legge compresa), attestato dalla firma apposta dal dipendente sull'apposito buono pasto.

L'eventuale costo aggiuntivo del pasto per eventuali richieste fuori menu è a totale carico del dipendente che provvede a saldare, personalmente e nell'immediato, la differenza. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per eventuali somme eccedenti non pagate.

I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente atto effettuate a regola d'arte e non potranno subire variazioni per tutta la durata del contratto.

Il Comune corrisponderà all'operatore economico l'importo equivalente degli accessi mensa utilizzati dai dipendenti nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica assoggettata all'aliquota IVA nella misura di legge.

Le fatture, esclusivamente elettroniche, intestate al Comune di Mandello del Lario, saranno emesse, dall'operatore economico, con cadenza mensile, o superiore a discrezione dell'esercente e dovranno riportare l'elenco degli scontrini fiscali emessi nel periodo di riferimento; contestualmente dovranno essere consegnati i tagliandi dei buoni pasto come meglio precisato all'art. 4.

Le fatture dovranno contenere l'indicazione del CIG attribuito, il codice ufficio riferito al Comune di Mandello del Lario (UFGEP8), il numero della determinazione di conferimento del servizio, che verranno comunicati dall'Ufficio Ragioneria nonché la seguente indicazione *"IVA da versare a cura*



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

del concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 633/72" ("split payment" o "scissione dei pagamenti").

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica al protocollo del Comune, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni, l'operatore economico assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune appaltatore avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'operatore economico. Allo scopo, l'operatore economico comunica per iscritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'operatore economico dovrà aggiornare tale comunicazione a ogni variazione che dovesse intervenire, es. cambio istituto bancario, cambio IBAN, cambio soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente.

ARTICOLO 9 - REVISIONE PREZZI

Il valore del corrispettivo di euro 9,00,= IVA compresa non potrà essere modificato per tutta la durata della convenzione.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto delle prescrizioni del presente atto poste a carico dell'operatore economico, nei modi e con le modalità ritenute più idonee, anche con visite presso gli esercizi convenzionati e/o esibizione delle convenzioni. Per tali controlli ci si potrà avvalere anche della collaborazione della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

I dipendenti che usufruiscono del servizio mensa verificano la rispondenza delle portate comprese nel menu previsto dalla presente convenzione con il pasto fornito dal Ristoratore sottoscrittore della Convenzione, la qualità degli alimenti e del servizio offerto e, in caso di disservizi, trasmettono segnalazione all'ufficio economato per le verifiche e gli adempimenti del caso.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

In caso di inadempienza degli obblighi assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione all'operatore economico, il quale dovrà ripristinare il regolare servizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del servizio per una delle seguenti cause:

- a) gravi ripetute violazioni degli obblighi da parte dell'operatore economico, rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- b) inadempienze gravi del servizio, quali l'insufficienza del personale rispetto alla frequenza e qualità del servizio;
- c) qualora l'operatore economico avesse ceduto a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio senza il consenso del Comune;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

d) non regolarità reiterata del DURC a seguito di verifica da parte dell'ente presso gli enti previdenziali, e conseguente attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 comma 2, DPR n. 207/2010, in forza del quale le fatture non ancora pagate verranno liquidate agli enti previdenziali.

ARTICOLO 12 - RECESSO

È facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'operatore economico mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Inoltre, il Comune potrà recedere anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di presentazione dell'offerta e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto del servizio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero qualora essi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico cesserà le prestazioni a favore del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso l'operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA'

Le ditte convenzionate sono responsabili di eventuali danni derivanti al Comune di Mandello del Lario e/o ai suoi dipendenti in occasione o in conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, ovvero di negligenze o colpa del personale addetto al servizio.

Esse dovranno essere provviste di polizze assicurative con massimale adeguato a copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile.

ARTICOLO 14 - ACCORDO

L'offerta presentata dall'operatore economico fa parte del presente atto che si perfezionerà mediante sottoscrizione delle parti.

La sottoscrizione del presente atto vale quale dichiarazione da parte dell'operatore economico ai fini del possesso delle autorizzazioni sanitarie valide ed efficaci alla data di presentazione



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

dell'offerta, previste dalle normative vigenti per le tipologie di attività oggetto del servizio, e dei requisiti inerenti alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Qualora, entro la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico non produca la documentazione richiesta o non si presenti per la sottoscrizione, salvo giustificato motivo, la stessa non potrà attivare il servizio in oggetto con il Comune. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'operatore economico.

ART. 15 - PROROGA CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare eventuale proroga della convenzione in corso di esecuzione per un periodo di tempo limitato (massimo 12 mesi).

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o al medesimo connesse, saranno deferite al Foro di Lecco.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente convenzione, l'Operatore elegge domicilio presso la sede legale della Società mentre il Comune di Mandello presso la sede in Via Leonardo da Vinci n.6.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dottor Vitali Enrico, Responsabile della Struttura IV - Ragioneria e contabilità.

ARTICOLO 19 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Il Comune si impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del servizio oggetto del presente atto. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mandello del Lario. È fatto obbligo all'operatore economico di garantire la riservatezza delle informazioni/dati personali raccolti in esecuzione del servizio oggetto del presente atto, anche per il tramite degli altri esercizi convenzionati, la sicurezza contro la falsificazione dei buoni mensa cartacei e quant'altro previsto in materia di sicurezza con il presente atto.

ARTICOLO 20 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati si applicano le norme del Codice Civile, nonché le normative e regolamenti vigenti in quanto applicabili e compatibili.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

Letto, approvato e sottoscritto.

Mandello del Lario, lì _____

Per l'operatore economico
timbro e firma del titolare/legale rappresentante

Per il Comune
Il Responsabile della Struttura IV
Ragioneria e contabilità
Dr. Enrico VITALI